

01	19/11/2019	Modificato logo	V. Guzzo	R. De Pari	D. Gilormo
00	30/05/2017	Emissione	A. Pasotti/ R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
Rev.	Data	Motivo Revisione	<i>Preparato da Ref. Schema e Direttore/ Resp. SGQ</i>	<i>Verificato da Presidente CSI/ Direttore tecnico</i>	<i>Approvato da A.U./ Presidente</i>

Il presente codice etico e di condotta (o deontologico) professionale ha la finalità di stabilire le regole di condotta dei *Manager per l'Eccellenza* nei confronti di tutti gli altri soggetti e di tutte le parti interessate con cui entrano in contatto nello svolgimento della propria attività professionale.

1. L'attività del **MAXE** deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato italiano e dell'ordinamento comunitario; nel caso in cui il prodotto/servizio che costituisce il risultato delle proprie specifiche attività manageriali sia destinato al mercato estero, è onere del MAXE verificare anche il rispetto di specifiche normative vigenti nel paese di destinazione.
2. Il **MAXE** è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice di condotta (o deontologico) finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
3. Il **MAXE** deve costantemente migliorare ed aggiornare le proprie competenze per soddisfare le esigenze dei singoli committenti e di tutte le parti interessate dalle proprie specifiche attività manageriali, al fine di raggiungere il miglior risultato correlato ai costi, ai tempi ed alla qualità richiesta.
4. Il **MAXE** deve improntare alla massima lealtà e correttezza i suoi propri rapporti professionali con tutti gli interlocutori, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui i progetti possono essere sviluppati. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti dei colleghi con cui egli si trova a cooperare.
5. Il **MAXE** deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi altrui di altri colleghi e, in caso di se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, egli deve informare gli organismi direttivi dell'eventuale Associazione professionale di appartenenza e attenersi alle disposizioni ricevute.
6. Il **MAXE**, chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettare quest'ultimo solo dopo aver essersi accertato che la Committenza abbia comunicato il definitivo esonero ai primi incaricati.
7. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza. Il **MAXE** non può, senza esplicita autorizzazione della stessa Committenza, divulgare circostanze ed informazioni di cui egli sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali all'esterno dei confini organizzativi e territoriali autorizzati dal Committente.
8. Il **MAXE** per le proprie specifiche attività manageriali non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal Committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità dei compensi e senza aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
9. Il **MAXE** è tenuto ad informare il Committente nel caso in cui abbia interessi privati riguardanti qualunque aspetto delle attività a lui affidate, principalmente quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.
10. Nell'ambito del proprio incarico, il **MAXE** tiene in particolare conto il rispetto della normativa riguardante la salute e sicurezza delle persone e si impegna ad evitare che le attività svolte nell'ambito del progetto a lui affidato possano arrecare danno all'ambiente, all'equilibrio ecologico ed ai beni culturali, artistici, storici e del paesaggio. Inoltre, nella propria attività, il **MAXE** deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.